



Federazione Nazionale Ordini dei Medici Veterinari



Il Regolamento Europeo 2019/6 è entrato in vigore il 28 gennaio 2019 e si applicherà a decorrere dal 28 gennaio 2022, in tale regolamento l'articolo 103 regola la vendita al dettaglio del farmaco veterinario e prevede che le norme in materia di rivendita al dettaglio di medicinali veterinari sono determinate dalla legislazione nazionale, salvo altrimenti disposto dal regolamento stesso

In Italia la vendita diretta del farmaco veterinario è affidata e riservata dalla Legge alle farmacie e alle parafarmacie, in altri Stati Europei come per esempio in Francia non esiste questa norma e il medico veterinario vende direttamente il farmaco senza necessità di legarlo a una prestazione medico veterinaria "primaria".

In Italia attualmente al medico veterinario è consentita quindi unicamente la cessione del farmaco a uso veterinario per inizio terapia.



Mission

Ai sensi **dell'84 del d.lgs. 193/2006**, il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può **consegnare** al proprietario degli animali o all'allevatore le confezioni di medicinali della scorta della propria struttura o della propria scorta, **e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già' utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia**, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima. Tale **consegna**, non può avvenire con un medicinale umano ma esclusivamente con uno veterinario.

Tale pratica, definita **cessione** del farmaco veterinario, si configura come un'opportunità di tutela della salute degli animali, al fine di evitare loro inutili sofferenze, nel caso si verifichi una necessità contingente **di inizio della terapia** come riportato dal Dlgs 193 art. 84 comma 3, successivamente modificato dal cd Decreto Balduzzi poi convertito in Legge n.189 dell'8 novembre 2012.

I farmaci consegnati (ovvero ceduti) dai medici veterinari ai proprietari degli animali per iniziare la terapia inoltre, devono essere precedentemente acquistati dal veterinario stesso per approvvigionare la propria scorta o quella della propria clinica e vengono acquistati, dietro presentazione di apposita ricetta informatizzata, esclusivamente da farmacisti o grossisti autorizzati essendo gli unici canali deputati alla vendita diretta.

La cessione quindi non ha nessuna conseguenza su un ipotetico incremento della distribuzione del farmaco e degli antibiotici, ma la vincola alla prestazione e alla responsabilità professionale del medico veterinario.

L'evidenza che **non** si tratti di **vendita** di un farmaco, è rafforzata dalla previsione che tale cessione si configura per il medico veterinario come prestazione accessoria* nell'ambito di una prestazione professionale medico veterinaria e pertanto ad essa viene applicata un'aliquota IVA al 22% sul prezzo del medicinale veterinario e non quella del 10% così come previsto per la vendita diretta che, sottolineiamo nuovamente, viene effettuata esclusivamente dal farmacista o dal grossista autorizzato.

Premesso tutto ciò appare pertanto evidente quanto la definizione di **cessione per inizio terapia** si discosti totalmente da quella di **vendita diretta** di un medicinale veterinario.

La **FNOVI** ritiene necessario e fondamentale al fine della tutela della salute e del benessere degli animali che la previsione della possibilità della cessione del farmaco per inizio terapia sia conservata nel nuovo Regolamento.

A tal fine va ricordato che lo stesso Regolamento UE 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, entrato in vigore il 28 gennaio 2019 e che si applicherà a decorrere dal 28 gennaio 2022, ha tra gli obiettivi quello di garantire il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.